

Informativa per la clientela di studio

N. 67 del 08.05.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Mod.730: importante conservare i documenti

*A seguito di una proroga sarà possibile presentare **il modello 730** al sostituto d'imposta entro il prossimo **16 maggio**, e inoltre nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi sia che ci si avvalga dell'assistenza del sostituto che di un Caf o professionista abilitato risulta fondamentale conservare le ricevute e tutta la documentazione originale in quanto, sono fondamentali e possono essere determinati nel caso di futuri rilievi e controlli che potranno essere effettuati dal Fisco.*

Premessa

Avvicinandosi il termine di consegna del **730** al Sostituto d'imposta (ricordiamo che la data del 30 aprile è stata prorogata al 16 maggio 2013) è utile ricordare che la documentazione che attesta detrazioni e deduzioni **deve essere conservata**, perché può essere la carta vincente per ribattere o consentire al professionista incaricato di predisporre la difesa da eventuali contestazioni del Fisco.

Osserva - L'anno 2012 potrà essere controllato fino al 2017, ma è opportuno conservare alcune "prove" anche oltre, come nel caso delle detrazioni per interventi di ristrutturazione e riqualificazione distribuite su dieci anni.

La documentazione **non va consegnata al sostituto d'imposta** (l'obbligo esiste solo per la presentazione tramite Caf o professionista abilitato) e pertanto il contribuente è tenuto direttamente a conservarla.

La documentazione

Chi presenta il modello 730 al sostituto d'imposta non deve produrre alcuna documentazione a prova dei dati dichiarati, essa va però conservata fino al 31 dicembre 2017 ed esibita su richiesta delle competenti direzioni provinciali o uffici delle Entrate.

Il contribuente che si rivolge al Caf o a un professionista abilitato, iscritto nell'albo dei Consulenti del Lavoro, o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, **può consegnare il modello già compilato o chiedere l'assistenza per la compilazione.**

In questi casi, il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista i documenti necessari per la verifica della conformità dei dati esposti o da indicare in dichiarazione, anche perché propedeutico al rilascio del visto di conformità, ossia alla certificazione della correttezza dei dati.

La verifica è possibile esibendo, ad esempio:

- le certificazioni delle ritenute e dei redditi 2012, come ad esempio, i modelli Cud 2013;
- i cosiddetti scontrini "parlanti" per i farmaci acquistati, le ricevute, le fatture per spese mediche;
- le quietanze dei bonifici bancari o postali eseguiti per la detrazione del 36%, 50% o del 55 per cento;
- gli attestati di versamento d'imposta, modello F24.
- documentazione 36 o 50%
- le spese sostenute nel 2012 o negli anni precedenti, che se indicate già nei modelli 730 degli anni precedenti, vanno esibite al Caf o professionista per calcolare la detrazione spettante.

Spese di recupero edilizio

Tra le spese che danno diritto alla detrazione, sono rilevanti quelle di recupero edilizio su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze.

Cosa va conservato

La documentazione relativa agli oneri deducibili o oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta, va conservata **in originale** per tutto il periodo durante cui l'Amministrazione Finanziaria può richiederla:

- per i redditi del 2012, modello 730/2013, fino al 31 dicembre 2017.

Quote frazionabili

Possono essere più lunghi i termini di conservazione per i documenti che danno diritto a quote di detrazioni d'imposta frazionabili in più annualità.

Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, si devono conservare **fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione Irpef del 36 o del 50 per cento.**

Le stesse regole valgono per le spese relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55 per cento.

La riqualificazione energetica

Per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, l'installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, occorre, in particolare:

- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati con i requisiti tecnici richiesti;
- l'attestato di certificazione energetica, prodotto al termine dei lavori, dal tecnico abilitato.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori dovevano essere trasmessi telematicamente all'Enea i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica.

Spese mediche

Le spese mediche devono trovare supporto negli scontrini, nelle ricevute o fatture rilasciate da medici e sanitari.

Per gli scontrini è necessario, ai fini della validità della detrazione, che sia riportato il **codice fiscale del destinatario** oltre che la natura del bene, la qualità e la quantità (*è il cosiddetto scontrino parlante*).

Per quanto riguarda, invece, le **prestazioni sanitarie** dovranno essere conservate le ricevute o le fatture rilasciate, i ticket per la partecipazione alla spesa pubblica o le fatture (ad esempio) per l'acquisto di protesi.

Per alcune tipologie di spesa è necessario conservare anche la **prescrizione medica presupposta**. Si tratta, per esempio, delle cure termali, delle cure odontoiatriche che devono essere certificate da un medico dentista, i materassi sanitari, le cure rese da chiropratici o dietisti, è necessaria un'attestazione che giustifichi la spesa in virtù di una patologia.

Nota bene – In sede di controllo quindi, servirà non solo la prova di pagamento, ma va documentata anche la prescrizione.

Spese di viaggio

Non è invece necessario conservare le spese di viaggio, soggiorno dei congiunti del malato, prestazioni ospedaliere aggiuntive o anche le spese di comfort direttamente collegate a un intervento chirurgico. Si tratta infatti, di oneri senza detrazione.

Spese per la casa

Una importante categoria di spese nel 730 è sicuramente quella relativa agli **interessi passivi e oneri accessori** sugli immobili.

L'Amministrazione Finanziaria richiede:

- ↳ le quietanze di pagamento degli interessi passivi e l'autocertificazione o documentazione analoga attestante la residenza e l'uso come abitazione principale.

Sarà necessario anche conservare copia del contratto di mutuo e dell'atto di compravendita, anche se l'Amministrazione Finanziaria ne potrebbe agevolmente disporre. Qualora si tratti di mutui contratti per la ristrutturazione di immobili è necessario conservare le fatture attestanti la spesa sostenuta.

Ristrutturazioni

Per il bonus sulle ristrutturazioni, il principale documento richiesto è la **copia del bonifico effettuato**. Nel 2012, tra l'altro, è stato aumentato lo sconto (almeno per gli interventi pagati fino al prossimo 30 giugno).

Si potrà detrarre in **dieci quote costanti** il 36% per i pagamenti fino al 25 giugno 2012 per un massimo di 48mila euro a immobile, mentre per quelli successivi la percentuale di sconto è del 50% fino a 96mila euro.

Osserva - La documentazione va tenuta fino alla decadenza del termine di accertamento della dichiarazione di riferimento.

Infatti, **per le spese ripartite in più esercizi**, (come ad esempio quelle mediche oltre 15.493,71 euro o le stesse ristrutturazioni edilizie), le "prove" vanno conservate, a prescindere dall'anno di effettivo sostenimento, **fino al termine di accertamento della dichiarazione che indica l'ultima quota.**

Possibili forme di controllo

Per quanto riguarda il modello 730, le tipologie di controllo sono il **controllo automatico** e **controllo formale**.

Il controllo automatico

Consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria.

A seguito di questo controllo, l'ufficio invia direttamente agli intermediari che hanno trasmesso la dichiarazione tramite Entratel una comunicazione che **evidenzia la correttezza della dichiarazione** (*comunicazione o avviso di regolarità*) o **l'eventuale presenza di errori** (richiesta di chiarimenti).

L'invito a fornire chiarimenti è rivolto all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione sono state barrate le caselle "invio avviso telematico all'intermediario" e "ricezione avviso telematico". In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono invece inviati al contribuente.

Il controllo formale

Tale tipo di controllo verifica la **conformità dei dati in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente** (per esempio quella sulle spese mediche) e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti (i sostituti di imposta) o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e assicurazioni.

Così l'ufficio può escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute d'acconto, le detrazioni e le deduzioni non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.

Se si riceve una comunicazione di irregolarità

Se si riconosce la validità della contestazione, il contribuente può **regolarizzare** la propria posizione pagando una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

La **regolarizzazione** delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso all'intermediario, pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30 per cento.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai **controlli formali** deve essere invece, effettuata sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30 per cento.

Le somme richieste si possono rateizzare senza prestare garanzia:

- fino a 5mila euro in un massimo di 6 rate trimestrali;
- oltre 5mila euro in un massimo di 20 rate trimestrali.

Se invece **non si ritiene valida la pretesa tributaria** ci si deve rivolgere all'ufficio, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. *Se l'ufficio rettifica in parte la comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione pagando entro 30 giorni.*

Nota bene - Le comunicazioni di irregolarità non sono veri e propri atti impositivi e dunque, non sono impugnabili autonomamente in CTP. Bisognerà attendere la cartella di pagamento per far valere eventuali violazioni commesse dall'ufficio con il reclamo (per valore della lite, al netto di sanzioni e interessi, inferiore a 20 mila euro) o con il ricorso.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....